

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE II CIVILE**

La Corte di Appello di Firenze, Sezione Seconda Civile, in persona di:
dott. Anna Primavera - Presidente
dott. Nadia Garrapa - Consigliere
dott. Pierpaolo Soggia - Consigliere ausiliario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. OMISSIS promossa da:
MUTUATARIO

APPELLANTE

contro

BANCA

APPELLATA

AVVERSO l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c emessa dal Tribunale di Livorno in data 21.07.2017

CONCLUSIONI

All'udienza collegiale del 6.2.2020 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:

per la parte appellante:

"Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, in riforma dell'impugnata ordinanza accogliere l'appello e per l'effetto dichiarare la nullità del contratto di mutuo stipulato tra MUTUATARIO e BANCA dinanzi al Notaio OMISSIS. Con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio".

per la parte appellata:

"Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze: in via principale respingere l'appello proposto dal MUTUATARIO avverso l'ordinanza ex art. 702 c.p.c. emessa dal Tribunale di Livorno confermando integralmente il provvedimento impugnato; in via subordinata in denegata ipotesi di accoglimento dell'impugnazione e conseguente dichiarazione di nullità del mutuo inter partes condannare ex art. 2033 c.c. MUTUATARIO a favore di BANCA dell'importo di € 67.529,28, oltre interessi al tasso legale dall'erogazione del mutuo al saldo.

Con vittoria di spese funzioni ed onorari del giudizio".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato MUTUATARIO proponeva appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., emessa in data 21.07.2017, con la quale il Tribunale di Livorno aveva rigettato le domande di declaratoria di nullità del contratto di mutuo stipulato in data 22.12.2003 tra lo stesso e la banca odierna appellata.

Sentenza, Corte d'Appello di Firenze, Pres. Primavera – Rel. Soggia n. 2317 del 18 dicembre 2020

Nel procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c., l'odierno appellante aveva chiesto dichiararsi la nullità del contratto di mutuo in via principale per omessa indicazione dell'ISC (Indicatore Sintetico di Costo), in virtù del combinato disposto degli articoli 117, comma 8 T.U.B., 9 Delibera CICR 4.03.2009, 8 e 9 delle Istruzioni 25.07.2013 della Banca d'Italia.

In via subordinata, aveva proposto la domanda di declaratoria di nullità ai sensi dell'art 1418 c.c. per essere stato il mutuo concesso al fine di estinguere pregresse esposizioni debitorie di natura chirografaria del mutuante, così facendo acquisire alla banca una prelazione ipotecaria.

Con l'appello viene reiterata la sola domanda principale, basata sulla violazione dell'art. 117 TUB, e non anche quella subordinata ex art. 1418 c.c., da intendersi pertanto rinunziata ex art. 346 c.p.c.

Radicatosi il contraddittorio davanti a questa Corte, si costituiva BANCA che chiedeva il rigetto dell'appello e la conseguente conferma della pronuncia di primo grado; chiedeva in via subordinata all'accoglimento dell'impugnazione la condanna dell'appellante Arnaboldi al pagamento di € 67.529,28 pari alla somma erogata quantificata al 6.07.2016.

All'udienza svoltasi in data 6.2.2020 la Corte ha trattenuto la causa in decisione, sulle conclusioni delle parti, precisate come trascritte in epigrafe, assegnando alle parti i termini per le memorie conclusionali.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo di impugnazione, l'appellante MUTUATARIO deduce l'erroneità dell'ordinanza impugnata per avere rilevato che l'omessa indicazione nel contratto di mutuo dell'Indicatore Sintetico di Costo (di seguito, "ISC") non ne ha inficiato la validità.

Il primo giudice ha argomentato che l'ISC, al pari del documento di sintesi, è uno strumento di carattere informativo, come emerge chiaramente dall'art. 9, sezione II, capitolo 1, titolo X delle predette istruzioni della Banca d'Italia, ma non costituisce un elemento tassativo ed indefettibile del regolamento negoziale.

Ha rilevato ancora che *"nel contratto sono indicati tutti gli elementi che concorrono alla formazione dell'ISC anche se lo stesso non è espressamente indicato. Tale ultima omissione però, per quanto suddetto, non può rilevare ai fini della validità del negozio potendo, al più, rilevare solo ai fini di una eventuale responsabilità precontrattuale della banca mutuataria per carente informazione precontrattuale."*

L'appellante rileva che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, la mancata indicazione dell'ISC nel contratto di mutuo è di per sé motivo di nullità, *"non essendo sufficiente e/o equivalente la mera indicazione delle varie voci di costo che lo compongono"* e che: *"Al contrario, non è fatto obbligo al cliente di essere a conoscenza delle operazioni di matematica finanziaria necessarie per l'elaborazione dell'ISC"*.

Prosegue l'appellante che la nullità del contratto a causa dell'omessa indicazione dell'ISC si deduce:

a) dalla delibera CICR 4.03.2009 la quale ha previsto che *"gli intermediari sono obbligati a rendere noto un "Indicatore Sintetico di Costo" (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia medesima"*; l'uso del termine *"obbligati"* - commenta l'appellante- sta a significare che banche e società finanziarie devono indicare al cliente l'ISC,

Sentenza, Corte d'Appello di Firenze, Pres. Primavera – Rel. Soggia n. 2317 del 18 dicembre 2020

espressione del costo effettivo dell'erogazione del credito; b) dall'art. 117 comma 8° TUB che demanda alla Banca d'Italia l'emanazione di prescrizioni in materia di contenuto dei contratti (tra cui i mutui) stabilendo espressamente che i contratti redatti in violazione della normativa secondaria emanata da Banca d'Italia sono nulli; c) dalle istruzioni emanate da Banca d'Italia ove si prevede che: "il contratto e il "documento di sintesi" [...] riportano un "indicatore sintetico di costo" (ISC)" (titolo X, capitolo 1, sezione II, paragrafo 9) e ancora: "al contratto è unito un documento di sintesi" e che quest'ultimo costituisce "il frontespizio del contratto ed è redatto secondo modalità, anche grafiche, di immediata percezione e comprensione" (paragrafo 8).

La normativa primaria e secondaria - conclude l'appellante - utilizza vocaboli e locuzioni che portano a concludere che l'ISC debba essere obbligatoriamente indicato nel contratto a pena di nullità.

Il motivo è infondato.

Si evince dall'art. 9, comma 2, Delibera 4.3.2003 CICR che: "La Banca d'Italia individua le operazioni e i servizi per i quali, in ragione delle caratteristiche tecniche, gli intermediari sono obbligati a rendere noto un «Indicatore sintetico di costo» (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia medesima".

A loro volta, le Istruzioni della Banca d'Italia prevedono all'art. 9 (collocato nel titolo X "TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI" - Sezione II: "PUBBLICITÀ E INFORMAZIONE PRECONTRATTUALE") che: "Il contratto e il "documento di sintesi" di cui al par. 8 della presente sezione riportano un "indicatore sintetico di costo" (ISC), calcolato conformemente alla disciplina sul tasso annuo effettivo globale (TAEG), ai sensi dell'art. 122 del T.U. e delle relative disposizioni di attuazione, quando hanno a oggetto le seguenti categorie di operazioni indicate nell'allegato alla delibera del CICR del 4 marzo 2003 (1): — mutui; — anticipazioni bancarie; — altri finanziamenti (2). Alle operazioni di credito al consumo si applicano le disposizioni sul TAEG previste ai sensi del Capo 11 del Titolo VI del T. U".

Da queste norme deve evincersi che l'ISC non costituisce un tasso di interesse né una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi e al fine di poter confrontare adeguatamente e consapevolmente una pluralità di proposte bancarie prima di scegliere il contraente che offra condizioni migliori.

Infatti, l'ISC riassume in un unico dato percentuale l'onere complessivo che il cliente sopporterà in relazione all'operazione bancaria derivante dal conteggio di tutti i costi connessi alla stessa operazione, ma, a differenza di questi ultimi che devono essere specificamente stabiliti nel contratto, l'ISC assolve essenzialmente un onere informativo a vantaggio del cliente (in tal senso, vari giudici di merito: per tutti cfr. da ultimo Corte d'Appello Torino Sez. I, Sent., 01/10/2020).

Nella fattispecie, deve ritenersi un fatto non più contestato che il contratto di mutuo di cui è causa contenesse tutti i costi connessi all'operazione bancaria.

Infatti, l'appellante non ha impugnato i passaggi dell'ordinanza nei quali il primo giudice accerta che "nel mutuo in oggetto vengono chiaramente individuati all'art. 4 il tasso di interesse, nonché vengono indicate le componenti che concorrono alla determinazione dell'indice sintetico di costo (ISC)".

Sentenza, Corte d'Appello di Firenze, Pres. Primavera – Rel. Soggia n. 2317 del 18 dicembre 2020

Dopo avere elencato i singoli costi enumerati nel contratto, il primo giudice rileva ancora che: *"Quindi nel contratto in esame sono indicati tutti gli elementi necessari previsti dall'art. Part 3, sezione III, capitolo 1, titolo X delle istruzioni suddette che debbono ritenersi i soli elementi necessari ai fini della validità del contratto in combinato con l'art. 117 comma 8° TUB"*.

Accertato che la banca appellata offrì al mutuatario tutte le informazioni relative ai singoli costi del mutuo, ma omise l'indicazione dell'ISC, non può conseguire una declaratoria di nullità del contratto.

Il rilievo dell'appellante, secondo cui ritenere ugualmente valido il contratto significa privare di contenuto le prescrizioni imposte alle banche dal CICR e dalla Banca d'Italia, non è fondato perché il mutuatario avrebbe potuto sia esercitare un'azione di risarcimento danni nei confronti della banca per responsabilità precontrattuale, ove avesse dimostrato di essere stato tratto in inganno dall'omessa segnalazione dell'ISC, sia segnalare la circostanza alla Banca d'Italia, sollecitandone l'attivazione delle funzioni di vigilanza e l'irrogazione di opportune sanzioni.

In applicazione del principio della soccombenza, le spese processuali del presente grado del giudizio devono essere poste a carico della parte appellante e vanno liquidate come da dispositivo applicato lo scaglione medio delle cause di valore indeterminabile di complessità bassa del D.M. n. 55/2014.

–

P.Q.M.

la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, rigetta l'appello di MUTUATARIO nei confronti di BANCA, avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c emessa dal Tribunale di Livorno depositata in data 21.07.2017 e, questa integralmente confermando, condanna l'appellante a rimborsare alla controparte le spese processuali che liquida, per il secondo grado, in complessivi € 6.615,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, I.V.A. e C.A.P.

Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater DPR 30.5.2002 n. 115, che sussiste l'obbligo a carico dell'appellante del pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 1.10.2020 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del dott. Pierpaolo Soggia.

Il consigliere ausiliario relatore ed estensore
dott. Pierpaolo Soggia

Il Presidente
dott. Anna Primavera

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*